



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Don L. Milani"

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via Ortona, 8 - 66034 LANCIANO Tel. 0872/717140-713427 - cod.fisc. 81006770697

-mail: chic839002@istruzione.it - PEC : chic839002@pec.istruzione.it

sito internet: <http://www.comprensivodonmilanilanciano.edu.it>

Regolamento per l'attivazione e la realizzazione dell'istruzione parentale

a) Nomenclatura

Nel presente regolamento si utilizza l'espressione "istruzione parentale" nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo d'istruzione: scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli.

b) Aspetti normativi e operativi

Norme di riferimento

Costituzione Italiana artt. 30-33-34

D.lgs artt. 111 e seguenti

D.lgs 59/2004 artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6

D.lgs 76/2005 artt. 1 commi 4 e 5

C.M. 93 prot.2471/Dip./segr.del 23/12/2005

C.M. 35 del 26/03/2010

C.M. 110 del 29/12/2011

C.M. N. 27 del 05/04/2011

CC.MM. annuali sulle Iscrizioni

Obbligo d'istruzione

L'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell'obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione che, come è noto dall'ex art. 1 comma 622 L. n.296/2006 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che: *"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". ...omissis... L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni....omissis... L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008."* L'obbligo d'istruzione, quindi, mira a

garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base. Tale obbligo coinvolge la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola. Si precisa che nell'ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l'istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o privata. L'art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'art. 2 comma 1 lettera c) della

l. 53/2003", prevede che: *"I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli"*.

Responsabili dell'adempimento del dovere d'istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative.

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere d'istruzione e formazione provvedono:

- il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- il Dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto l'iscrizione.

Per quanto riguarda le procedure, nella Nota MIM 30 novembre 2022, n. 33071 sulle iscrizioni per l'a.s. 2023/2024 si danno alcune indicazioni che precisano il rapporto tra la scuola e i genitori:

*"Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una **comunicazione preventiva** direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa **è allegato il progetto didattico-educativo** che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi.*

*Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, **annualmente**, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire nell'anno di riferimento. Si ricorda che l'alunno in istruzione parentale **deve sostenere il prescritto esame annuale** di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.*

Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5".

Modalità di assolvimento e deroghe

Il momento dell'iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L'obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso "l'istruzione familiare". In questo caso, a garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, **il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l'esame d'idoneità per l'ammissione all'anno successivo**. Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, **apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere "la capacità tecnica ed economica"** per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l'esame di Stato a conclusione del primo ciclo d'istruzione. In particolare, per quanto attiene alle scuole

d'istruzione secondaria di secondo grado, ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, la nota MIURAOODGOS prot. n. 781/R.U.U. del 04.02.2011 ed un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19.1.2011 n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l'istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell'obbligo d'istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi d'istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica. Pertanto, da un'interpretazione logico-sistematica della normativa deriva che "l'educazione parentale" può riguardare l'intera fascia dell'obbligo d'istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni di istruzione secondaria superiore.

c) Regolamentazione

1. La responsabilità dell'adempimento dell'obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci)

2. La scelta dell'istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata all'autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori come previsto dall'art. 1 comma 4 D.lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione all'Autorità. **La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo** (art 5 d. lgs. 76/2005). **Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per la iscrizione.**

3. Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull'obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l'iscrizione, presso un'istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005).

4. Dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione diventa scuola vigilante sull'adempimento dell'obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune. La comunicazione va effettuata annualmente.

5. In ogni momento dell'anno i genitori possono scegliere l'istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. È in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, per il successivo anno scolastico, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.

6. I genitori che scelgono l'istruzione parentale sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente all'istruzione dei figli. La capacità tecnica è necessaria per provvedere "direttamente" all'istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere "privatamente" all'istruzione dei figli. **Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore).** Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.

Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per l'istruzione del figlio. Dopo l'esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.

7. Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado d'istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

8. Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno

scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

9. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

L'accesso all'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

10. I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.

11. Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

12. La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

13. La commissione per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

14. L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in:

- *N. 2 prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica*
- *Un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.*

15. L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste:

- *N.1 prova scritta di italiano,*
- *N1 prova scritta di matematica*
- *N.1 prova scritta della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede di esame,*
- *Un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.*

16. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi.

L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con al sola indicazione: ammesso/non ammesso alla classe.

Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

d) Aspetti operativi e modulistica

TEMPI	azione	modulistica
Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gennaio) per l'anno scolastico successivo. Quando si realizza la prima volta l'idea e comunque non oltre il 15 marzo e in seguito annualmente nel periodo delle iscrizioni	Avvio della procedura e conferma annuale	COMUNICAZIONE DI ISTRUZIONE PARENTALE - RITIRO ALUNNO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA
In tempi iniziali	Presentazione del PREVENTIVO di PROGRAMMA che anticipa il lavoro del bambino e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali	
Entro il 30 aprile di ogni anno	Richiesta esame d'idoneità candidato esterno	DOMANDA D'ESAME D'IDONEITÀ/LICENZA FINE CICLO ALLEGATO 1: PROGRAMMA SVOLTO

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 8 gennaio 2024 con delibera n°54 ed entra in vigore il giorno successivo.

E' pubblicato all'Albo della Scuola.

Può essere modificato qualora se ne ravvisi la necessità e deve essere sottoposto a revisione qualora muti la normativa di riferimento. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

